



STATUTO

2005



Atti dell'Assemblea Straordinaria del 07 maggio 2005

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'

- Art. 01: COSTITUZIONE
Art. 02: SCOPI

TITOLO II - AFFILIAZIONI, ESCLUSIONI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- Art. 03: SOCI
Art. 04: TIPOLOGIA DEI SOCI E QUOTA ASSOCIATIVA
Art. 05: ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Art. 06: DELEGHE
Art. 07: ESPULSIONE, RADIAZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

TITOLO III - PARTIMONIO

- Art. 08: PATRIMONIO DEL CIRCOLO

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

- Art. 09: ORGANI DEL CIRCOLO
Art. 10: ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 11: VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA
Art. 12: ASSEMBLEA ORDINARIA
Art. 13: ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Art. 14: CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17: IL PRESIDENTE
Art. 18: IL SEGRETARIO
Art. 19: IL TESORIERE
Art. 20: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 21: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

TITOLO V - BILANCI

- Art. 22: BILANCIO ED ESERCIZIO SOCIALE

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23: DURATA DEL CIRCOLO
Art. 24: FONDO DI RISERVA
Art. 25: SCIoglimento DEL CIRCOLO
Art. 26: MODIFICA DELLO STATUTO
Art. 27: DATI PERSONALI



TITOLO I COSTITUZIONE E FINALITA'

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile si è liberamente costituito a Vidulis, frazione del Comune di Dignano al Tagliamento il "CIRCOLO RICREATIVO, SPORTIVO E CULTURALE VIDULESE", di seguito chiamato "CIRCOLO", con sede in Vidulis.
2. Il Circolo è autonomo, estraneo ad ogni discriminazione di carattere religioso, politico e razziale, a carattere volontario ed indipendente da altri Enti ed Organizzazioni.
3. Il Circolo assume la figura giuridica delle associazioni di fatto e non persegue finalità di lucro.

ARTICOLO 2 SCOPI

1. Gli scopi del Circolo sono quelli di:
 - a) contribuire in ogni forma alla elevazione culturale degli associati;
 - b) favorire l'estensione di attività ricreative e sportive dilettantistiche;
 - c) favorire ogni tipo di attività volta al mantenimento, al recupero o al rafforzamento delle tradizioni legate al costume, alla cultura ed al territorio;
 - d) organizzare manifestazioni, iniziative, servizi, attività culturali, artistiche, sportive dilettantistiche, turistiche e ricreative atte a soddisfare esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci anche al fine di contribuire all'elevazione civica e sociale degli associati;



- e) gestire impianti sportivi, attività turistiche, di spettacolo, ambientali, culturali e ricreative;
- f) favorire, più in generale, tutte quelle attività che permettano un salutare e proficuo impiego del tempo libero dei propri associati;
- g) stimolare lo spirito di amicizia, solidarietà e mutualità tra i Soci, i cittadini e le Istituzioni Pubbliche ed Enti privati;
- h) organizzare congressi, seminari, mostre, eventi finalizzati al perseguimento degli scopi sociali;
- i) organizzare pesche, tombole, lotterie con finalità benefiche ed assistenziali;
- l) promuovere ogni attività ritenuta necessaria per sensibilizzare il rispetto dell'ambiente e della natura;
- m) favorire ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, soci e non;
- n) svolgere ogni altra attività in sintonia con i principi espressi nel presente statuto.

TITOLO II

AFFILIAZIONI, ESCLUSIONI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ARTICOLO 3

SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato potendo aderire al Circolo le persone fisiche di ambo i sessi residenti, o che abbiano avuto la residenza ininterrottamente per almeno un anno, nella frazione di Vidulis, Comune di Dignano al Tagliamento, che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli; possono altresì far parte del Circolo anche gli Enti in sintonia con gli scopi del Circolo.
2. Su istanza presentata anche da un solo "*socio residente*" possono altresì essere associate al Circolo persone non in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 1 che per particolari condotte abbiano contribuito a dare lustro al Paese di Vidulis ed abbiano fattivamente collaborato al conseguimento degli obiettivi sociali. Tale istanza sarà posta all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, che la approverà o la respingerà con motivazione scritta.



3. Possono essere soci del Circolo anche i minorenni; essi godono dello speciale diritto di rappresentanza all'interno del Consiglio direttivo nella misura stabilita al successivo articolo 14.2 purché abbiano già compiuto il quattordicesimo anno di età.
4. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi sociali.
5. E' dovere di ogni socio segnalare con dati di fatto tutti quei casi di inadempienza allo Statuto che si verificassero al fine di mettere il Consiglio direttivo nelle condizioni di provvedere al proposito.

ARTICOLO 4 TIPOLOGIA DEI SOCI E QUOTA ASSOCIATIVA

1. I soci sono distinti in:

- a) socio "*residente*";
- b) socio "*non residente*";
- c) socio "*under 18*";
- d) socio "*sostenitore*";
- e) socio "*onorario*".

1.1 I soci "*residenti*" sono coloro i quali hanno espresso la volontà di aderire al Circolo ed in possesso dei requisiti previsti al precedente articolo 3.1; per essi è prevista la quota associativa annua pari ad Euro 5,00 e l'ammissione avviene senza particolari formalità;

1.2 I soci "*non residenti*" sono coloro i quali rispondono ai requisiti previsti dal precedente articolo 3.2 e la cui istanza di ammissione è stata approvata nelle forme ivi previste; la quota associativa annua è uguale a quella stabilita per i soci "*residenti*";

1.3 I soci "*under 18*" sono i minori in possesso dei requisiti previsti al precedente articolo 3.3; l'ammissione al circolo è subordinata alla preventiva formale autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci. I soci "*under 18*" non sono tenuti al versamento della quota annua;

- 1.4 I soci “*sostenitori*” sono coloro i quali hanno apportato al Circolo indubbi vantaggi di natura economica anche derivanti da prestazioni di carattere eccezionale rese a titolo gratuito. La qualifica di socio “*sostenitore*” viene riconosciuta dal Consiglio direttivo ed ha durata annua decadendo allo scadere dell’esercizio sociale. La quota associativa annua è uguale a quella prevista per i soci di cui al precedente punto 1.1
- 1.5 La qualifica di socio “*onorario*” può essere attribuita a coloro i quali hanno ricoperto la posizione di “*Presidente*” del Circolo per almeno due mandati anche non consecutivi, ai soci “*fondatori*” e ad altre persone che abbiano saputo apportare particolari vantaggi allo stesso, favorendone il conseguimento degli obiettivi sociali. I soci “*onorari*” non sono tenuti al versamento della quota associativa annua e la durata dello speciale rango è illimitata fatte salve le circostanze considerate al successivo articolo 7. L’attribuzione della qualifica di socio “*onorario*” avviene su deliberazione del Consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

ARTICOLO 5 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Il diritto di elettorato attivo viene esercitato da tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale ovvero appartenenti alla speciale categoria di socio “*onorario*”. Sono esclusi dal diritto di elettorato attivo i soci “*under 18*”.
2. Il diritto di elettorato passivo è riconosciuto a tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale ovvero appartenenti alle speciali categorie di socio “*onorario*” e soci “*under 18*” volendo assicurare la presenza di questi ultimi nel Consiglio Direttivo nella misura stabilita dal successivo articolo 14.2.

ARTICOLO 6 DELEGHE

1. Ogni socio, ad esclusione dei Soci “*Under 18*” può ricevere una sola delega.

2. Ai fini della verifica della validità dell'assemblea Ordinaria le deleghe devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio direttivo prima dell'inizio dei lavori assembleari.
3. Le deleghe dovranno contenere oltre ai dati anagrafici del delegante, anche l'indicazione del nome del delegatario. Ogni delega sarà sottoscritta in originale sia dal delegante, per conferimento, che dal delegatario, per accettazione.

ARTICOLO 7

ESPULSIONE, RADIAZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. Sono espulsi o radiati dal Circolo i soci di qualsiasi tipologia che abbiano arrecato danno morale o finanziario al Circolo o ad uno dei propri componenti mediante condotte non rispondenti ai principi del presente Statuto, dei propri regolamenti, e delle leggi vigenti.
2. Il provvedimento di espulsione o di radiazione, deliberato a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio direttivo sarà motivato all'interessato per iscritto. Tale provvedimento, una volta esecutivo, sarà reso noto nella prima Assemblea dei Soci.
3. Avverso il provvedimento di espulsione o di radiazione l'interessato potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri che, sentita la relazione delle parti, confermerà la decisione assunta dal Consiglio Direttivo o accoglierà a suo insindacabile giudizio il ricorso presentato dal Socio.
4. La qualifica di Socio si perde altresì per mancato pagamento della quota associativa annua.

TITOLO III PARTIMONIO

ARTICOLO 8 PATRIMONIO DEL CIRCOLO

1. Il patrimonio del Circolo è costituito dalle quote associative, dai ricavi delle manifestazioni e delle gestioni interne, da eventuali contributi, dal fondo di riserva di cui al successivo articolo 24, dai beni mobili ed immobili di proprietà e da qualsiasi altra somma o bene proveniente da donazioni, lasciti o elargizioni speciali.
2. Il patrimonio del circolo è indivisibile, essendo fatto divieto di distribuirlo – anche in modo indiretto – tra i soci.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 9 ORGANI DEL CIRCOLO

1. Gli organi del Circolo sono i seguenti:
 - a) Assemblea dei Soci
 - b) Consiglio Direttivo
 - c) Presidente
 - d) Collegio dei Revisori dei Conti
 - e) Collegio dei probiviri

ARTICOLO 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano del Circolo ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea, regolarmente convocata e legalmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, legittimamente adottate, vincolano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. L'assemblea opera le scelte fondamentali relative alla vita ed al funzionamento del Circolo, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni contenute nel presente Statuto.

ARTICOLO 11 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è convocata dal Presidente in locale adatto, mediante avviso scritto recapitato ai soci, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento. L'avviso, recapitato agli interessati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, sarà altresì affisso all'Albo sociale presso la sede del Circolo.
2. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza - in proprio o per delega - della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
3. In caso di mancanza del numero legale, mezz'ora dopo la prima convocazione, l'assemblea sarà valida in seconda convocazione con la presenza - in proprio o per delega - di qualsiasi numero di Soci aventi diritto di voto.

ARTICOLO 12 ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo una volta all'anno, entro tre mesi dal termine dell'anno sociale.
2. Essa:
 - a) approva la relazione morale relativa all'esercizio sociale appena concluso;
 - b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - c) elegge il Consiglio Direttivo;
 - d) nomina il Collegio del Probiviri;
 - e) approva la destinazione dell'utile di esercizio ovvero si pronuncia sul ripianamento di eventuali perdite di gestione;
 - f) assume linee di indirizzo generale in relazione ad iniziative e proposte inerenti la vita ed il funzionamento del Circolo;
 - g) approva i regolamenti interni.

3. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti in proprio o per delega, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto o per alzata di mano quando ne venga fatta esplicita richiesta da parte di almeno la metà dei soci presenti.
5. Su proposta del Presidente del Consiglio direttivo l'Assemblea elegge un Presidente ed un segretario di Assemblea che redigerà il verbale inserendolo in un apposito registro.
6. Nel caso di rinnovo delle cariche sociali l'Assemblea nomina, tra i soci presenti, una commissione elettorale deputata al controllo della regolarità e dei risultati delle votazioni.
7. Ai soci di cui al precedente articolo 4, comma 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5 spetta un solo voto.

ARTICOLO 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta il Collegio dei revisori contabili, ovvero quando ne facciano motivata richiesta scritta almeno i due quinti dei soci aventi diritto di voto.
2. Le richieste di cui al precedente comma sono inoltrate con lettera raccomandata al Presidente del Consiglio Direttivo
3. L'assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno;
 - b) delibera sulle modifiche dello Statuto;
 - c) delibera sullo scioglimento o sulla liquidazione del circolo;
4. Valgono, in quanto applicabili, le previsioni di cui al precedente articolo 12, commi 3, 4, 5 e 7.

ARTICOLO 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di ventuno membri eletti tra i soci aventi diritto di elettorato passivo.
2. Ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 3.3 risulteranno altresì eletti i primi cinque soci “*under 18*” con funzione consultiva nel Consiglio direttivo.
3. La nomina del Consiglio direttivo avviene a schede segrete e risulteranno elette le persone che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletta la persona più anziana di età.
4. Previo consenso della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega, le nomine possono avvenire anche in forma palese.
5. In caso di non accettazione della nomina da parte dei soci eletti subentreranno altrettanti esclusi a cominciare da chi ha riportato un maggior numero di voti.
6. I consiglieri durano in carica tre anni, e sono sempre rieleggibili.
7. Nella prima riunione successiva alla loro nomina i Consiglieri aventi diritto di voto eleggono tra loro un Presidente, un vice Presidente, un Segretario e due membri che formeranno il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 15 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo, investito dei più ampi poteri per la gestione del Circolo:
 - a) convoca l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
 - b) redige la relazione morale e finanziaria nonché programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
 - c) cura le deliberazioni dell’Assemblea;

- d) compila progetti per l'impiego degli eventuali utili d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ovvero propone il ripianamento delle eventuali perdite di gestione;
 - e) stipula accordi, convenzioni, atti e contratti di ogni genere inerenti lo svolgimento dell'attività sociale;
 - f) formula regolamenti interni da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
 - g) favorisce la partecipazione dei soci alle attività del circolo;
 - h) nomina i soci Sostenitori e i soci Onorari;
 - i) determina l'ammontare della quota associativa annua;
 - l) delibera su provvedimenti di ammissione, espulsione e radiazione dei soci;
 - m) fissa la responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dal circolo.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni in Consiglio Direttivo può istituire apposite commissioni di lavoro, che possono partecipare alle adunanze di consiglio con voto consultivo.
3. Tutte le prestazioni dei consiglieri sono gratuite, potendo ammettere a rimborso solo le spese documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 16

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto recapitato a tutti i consiglieri con almeno sette giorni di preavviso. Tale avviso conterrà l'indicazione dell'ordine del giorno, data, ora e luogo di svolgimento dell'incontro. In via straordinaria il Consiglio direttivo potrà essere convocato anche con un preavviso inferiore; in questo caso dovrà essere preventivamente garantita la presenza di almeno i due terzi dei propri componenti. Il Consiglio direttivo è convocato anche su richiesta di almeno metà più uno dei propri membri aventi diritto di voto.
2. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono

prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

3. Qualora un componente del Consiglio, senza validi motivi, si assenta consecutivamente per tre sedute, sarà dichiarato decaduto e sostituito nella carica occupata dal primo dei soci non eletti.

ARTICOLO 17 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento le relative funzioni spettano al Vice Presidente.
2. Il Presidente:
 - a) comunica la convocazione dell'assemblea;
 - b) convoca il Consiglio direttivo e ne dirige la discussione e le votazioni;
 - c) verifica i verbali delle adunanze del Consiglio direttivo
 - d) firma tutta la corrispondenza spedita dal Circolo;
 - e) prende provvedimenti d'urgenza che sottopone per la ratifica alla prima seduta del Consiglio direttivo;
 - f) emette o fa emettere mandati di pagamento.
3. Per le operazioni di straordinaria amministrazione il presidente deve ricevere espresso mandato dalla Assemblea dei soci.
4. Nell'esercizio della sua funzione il presidente può conferire deleghe con responsabilità diretta ai membri del Consiglio direttivo.
5. La carica di presidente è incompatibile con le altre cariche previste nel presente statuto e può essere ricoperta dalla stessa persona al massimo per due mandati consecutivi.

ARTICOLO 18 IL SEGRETARIO

1. Il segretario del Circolo cura la predisposizione e la tenuta dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

2. Al segretario spetta altresì:

- a) curare la conservazione dei libri sociali;
- b) curare la corrispondenza in uscita;
- c) tenere un registro di protocollo;
- d) tenere aggiornato l'elenco degli associati.

3. Il segretario cura altresì la tenuta di tutta la documentazione del circolo archiviandola presso la sede dello stesso.

ARTICOLO 19 IL TESORIERE

1. Il tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile del Circolo sulla base delle direttive fornite dal Consiglio direttivo.
2. Esso cura altresì la gestione di cassa e la contabilità del circolo anche istituendo ed aggiornando la tenuta dei necessari libri contabili.
3. Predisporre, dal punto di vista contabile, sia il bilancio consuntivo che il bilancio preventivo del Circolo, accompagnandolo da idonea relazione tecnica.
4. Il tesoriere è eletto dall'Assemblea Ordinaria e scelto tra i soci del Circolo; esso può partecipare alle adunanze del Consiglio direttivo con voto consultivo. Qualora tale scelta non risultasse possibile per mancanza di candidati, il Tesoriere viene eletto direttamente dal Consiglio direttivo all'interno dei propri componenti. La carica di tesoriere non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

ARTICOLO 20 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea e due membri supplenti designati tra quanti compongono il Consiglio direttivo.

2. I revisori dei conti durano in carica tre anni e non sono rieleggibili per mandati consecutivi.
3. I revisori dei conti supplenti hanno diritto di voto consultivo all'interno del Consiglio direttivo.
4. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi componenti effettivi ed un componente supplente. E' presieduto dal componente più anziano d'età.
5. Spetta al Collegio il controllo della gestione di cassa, della situazione patrimoniale e del conto economico del Circolo.
6. Al collegio dei Revisori è assegnato il compito di periodiche verifiche della gestione economica.
7. I lavori del Collegio devono risultare da apposito verbale firmato da tutti gli intervenuti.

ARTICOLO 21 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra associati, e tra questi ed il Circolo o i suoi Organi, sono sottoposte alla competenza di un collegio di tre probiviri.
2. Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
3. I membri del Collegio del Probiviri, scelti anche tra estranei al Circolo, saranno nominati dall'Assemblea in occasione del rinnovo delle cariche.
4. I probiviri sono sempre rieleggibili.

TITOLO V BILANCI

ARTICOLO 22 BILANCIO ED ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi del Circolo vanno dal 01 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione della Assemblea.
4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono la riunione dell'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23 DURATA DEL CIRCOLO

1. La durata del circolo è illimitata.

ARTICOLO 24 FONDO DI RISERVA

1. Il Consiglio direttivo è tenuto a destinare a fondo di riserva una quota non inferiore al 10% degli utili eventualmente conseguiti durante ogni esercizio sociale.
2. Le disponibilità accumulate nel fondo di riserva potranno essere impiegate esclusivamente previa deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

ARTICOLO 25 SCIoglimento DEL CIRCOLO

1. La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa dai due terzi dei soci presenti all'Assemblea straordinaria con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento del Circolo il patrimonio sarà devoluto ad altro circolo o associazione, regolarmente costituita, con finalità analoghe presente sul territorio di Vidulis.
3. In caso di assenza di organizzazioni di cui al punto precedente il patrimonio sociale sarà devoluto a finalità di utilità generale.

ARTICOLO 26 MODIFICA DELLO STATUTO

1. Il presente statuto può essere modificato solo su delibera dell'Assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo per decisione dello stesso o su richiesta di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. Tale richiesta deve essere indirizzata a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo il quale è tenuto a convocare l'Assemblea entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
2. Per la modifica del presente statuto è richiesta la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e la deliberazione deve essere assunta con almeno i due terzi dei voti attribuiti ai soci presenti.

ARTICOLO 27 DATI PERSONALI

1. I dati personali di ogni socio sono trattati esclusivamente per le finalità e gli scopi previsti dal presente Statuto nel pieno rispetto delle norme vigenti.

ARTICOLO 28 RICHIAMO NORMATIVO

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e di eventuali leggi speciali.